

Aula del Senato del 18 dicembre 2013

Allegato A - DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (1149)

2.15 (testo 2)

D'ALI, SANTINI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 85, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; in caso contrario, l'importo complessivo dei lavori subappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente il trenta per cento; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; in caso contrario, l'importo complessivo dei lavori subappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.".

3-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

3-*quater*. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-*ter*, e comunque non oltre il termine ivi indicato, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:

- a) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- b) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- c) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- d) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- e) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- f) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- g) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- h) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- i) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- 1) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

- m) OS 18-B - componenti per facciate continue;
- n) OS 20-A - rilevamenti topografici;
- o) OS 20-B - indagini geognostiche;
- p) OS 21 - opere strutturali speciali;
- q) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
- r) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
- s) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
- t) OS 29 - armamento ferroviario;
- u) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

3-*quinquies*. Con le medesime finalità di cui al comma 3-*quater*, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-*ter*, e comunque non oltre il termine ivi indicato, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative:

1) alle categorie di opere generali individuate nell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

2) alle seguenti categorie di opere specializzate:

- a) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- b) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- c) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- d) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- e) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- f) OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- g) OS 10 - segnaletica stradale non luminosa;
- h) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- i) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- l) OS 12-B - barriere paramassi, fermane e simili;
- m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- o) OS 15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- p) OS 16 - impianti per centrali di produzione energia elettrica;
- q) OS 17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- r) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
- s) OS 18-B - componenti per facciate continue;
- t) OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- u) OS 20-A - rilevamenti topografici;
- v) OS 20-B - indagini geognostiche;
- z) OS 21 - opere strutturali speciali;
- aa) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
- bb) OS 24 - verde e arredo urbano;
- cc) OS 25 - scavi archeologici;
- dd) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
- ee) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
- ff) OS 29 - armamento ferroviario;
- gg) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- hh) OS 31 - impianti per la mobilità sospesa;
- ii) OS 33 - coperture speciali;
- ll) OS 35 - interventi a basso impatto ambientale.

b) le lavorazioni di cui alla lettera a) sono comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 3-

quater del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto decreto n. 207 del 2010;

3-sexies. Fino all'adozione della nuova disciplina di cui al comma *3-ter*, e comunque non oltre il termine ivi indicato, i richiami contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* del presente articolo.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da *3-ter* a *3-quinquies* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3-opties. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "da rendere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di trasmissione"».